



del 09 OTT. 2014



LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA BLUE TONGUE IN ABRUZZO

INDICE

Premessa

1. GESTIONE DEL FOCOLAIO

- 1.1 Attività da compiere in caso di sospetto e conferma
- 1.2 Animali morti e abbattuti all'interno del focolaio
- 1.3 Smaltimento delle carcasse
- 1.4 Estinzione dei focolai

2. AREE SOGGETTE A RESTRIZIONE

3. SORVEGLIANZA SIEROLOGICA

4. MOVIMENTAZIONE

- 2.1 Movimentazione per animali da macello in zona omogenea
- 4.2 Movimentazione per animali da vita in zona omogenea
- 4.3 Movimentazione verso territori indenni o con stato sanitario non omogeneo

5. PIANO DI VACCINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

5.1 Premesse

5.2 Registrazione degli interventi vaccinali

5.3 Segnalazioni di reazioni avverse

5.4 Caratteristiche, Presentazione E Modalità Di Impiego Del Vaccino

5.5 Distribuzione Del Vaccino

5.6 Procedura Di Vaccinazione

5.7 Flusso Dei Dati

5.8 Costi

ALLEGATI:

Scheda di segnalazione alle Autorità Competenti di Casi di sospetta reazione avversa

Le schede del Sistema informativo Blue tongue sono disponibili all'indirizzo web

<http://bluetongue.izs.it/>.

I Servizi Veterinari delle ASL, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, registrano le attività sul sistema informativo SIBT

Premessa:

Con Dispositivo Dirigenziale n. 5662 del 14 marzo 2014, e.ss.mm.ii. avente oggetto "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – Ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue-Tongue sul territorio nazionale", il Ministero della Salute ha stabilito le zone di restrizione per la Blue tongue per i sierotipi 1,2 e 16 ed ha fissato le misure di gestione, profilassi e controllo della malattia.

Con i Dispositivi Dirigenziali n. 0019509 e n. 0019636 rispettivamente del 23.09.2014 e 24.09.2014 il Ministero della Salute dispone l'aggiornamento delle Province con restrizione per BTV 1 – 2 -16, aggiungendo oltre alla Provincia di L'Aquila, anche le Province di Teramo, Pescara e Chieti.

1 GESTIONE DEI FOCOLAI

La circolazione virale del sierotipo BTV1 nella Regione Abruzzo ha raggiunto il territorio di tutte le ASL provinciali e vengono quindi applicate le misure di sorveglianza epidemiologica previste dalle disposizioni sanitarie, secondo le modalità che seguono.

1.1 ATTIVITA' DA COMPIERE IN CASO DI SOSPETTO E CONFERMA

La circolazione virale rilevata, sierologica o clinica (o entomologica) sia sospetta che confermata determina l'istituzione di una zona infetta chiamata "*Zona a circolazione virale*". Tale zona è composta da tutti i Comuni il cui territorio è compreso nel raggio di 4 Km dall'azienda sede del caso sospetto o confermato.

L'elenco dei comuni in restrizione è pubblicato a cura del CESME nel sito del sistema informativo nazionale della Blue-Tongue all'indirizzo:

http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index

In caso di sospetto o conferma il Servizio di Sanità Animale della ASL provvede a:

1- compilare la scheda di indagine epidemiologica, utilizzando l'apposita scheda SIBT <http://bluetongue.izs.it> inviandone copia al CESME e alla Regione in caso di conferma in Comuni interessati per la prima volta dall'infezione;

2- controllare la distruzione (incenerire o sotterrare) delle carcasse degli animali morti nell'azienda secondo le modalità di seguito descritte e conformemente al Reg. CE 1069/2009.

3 - registrare il focolaio sia sospetto che confermato sul SIMAN. In caso di conferma in Comuni già infetti senza accertamenti diagnostici sierotipo-specifici, i Servizi dovranno indicare sul SIMAN lo stesso sierotipo già circolante. Si ricorda come sul SIMAN i focolai si dividono in 3 tipi: Positività Diagnostica (PD) in caso di PCR positiva su animale; Sieroconversione (SC) in caso di ELISA e SN positivi in animale con ELISA precedente negativa; focolaio clinico (FC).

4 - disporre l'eventuale stabulazione degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora sia possibile;

5 - disporre, se ritenuto utile, in funzione della situazione riscontrata, il trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di *Culicoides*;

6- effettuare le visite cliniche degli ovini ubicati in aziende rientranti nel raggio di 4 Km dal focolaio, procedendo in senso centrifugo per almeno 15 giorni, se trattasi di primo caso confermato in un comune. La registrazione delle visite va effettuata sulla tabella secondo il formato della scheda SBT03 <http://bluetongue.izs.it/>.

Nelle province già sottoposte a restrizione, si applicano le misure previste per tali zone.

1.2 ANIMALI MORTI E ABBATTUTI ALL'INTERNO DEI FOCOLAI

Nell'evidenziare che la morbilità e la mortalità media negli allevamenti nel corso dell'epidemia 2013 è stata molto bassa, casi di mortalità elevata devono essere investigati a fondo in diagnosi differenziale per evitare che venga attribuito alla Blue Tongue il decesso di animali provocato da altre cause.

L'abbattimento dei capi perché infetti, sospetti d'infezione, contaminazione o sani recettivi (come riportato anche nella nota prot. n. 20484 del 25/10/2013 del Ministero della Salute) può essere prevista per comprovati motivi di benessere animale, accertati e verificati dal veterinario ufficiale, quale strumento eutanasico su animali moribondi con gravi forme di malattia tali da far ritenere infausta la prognosi.

Allo stato attuale, l'erogazione dell'indennizzo agli allevatori in caso decesso degli animali a seguito dell'intervento di profilassi, resta regolamentato dalla Legge regionale n. 15/2003 e s.m.i.

1.3 SMALTIMENTO DELLE CARCASSE.

Lo smaltimento delle carcasse degli animali morti deve avvenire ai sensi del Regolamento (CE) 1069/09.

Ai sensi dell'art.19 lettera e) del suddetto Regolamento è consentito procedere all'incenerimento o sotterramento in loco delle carcasse, in condizioni idonee a prevenire la trasmissione di rischi per la salute pubblica e degli animali, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia, previa verifica da parte dell'Azienda Sanitaria Locale che il sito individuato e le modalità utilizzate siano rispettose di quanto stabilito.

Le modalità di smaltimento in deroga di cui sopra dovranno essere effettuate conformemente alla Sezione I (capo III) dell'allegato VI del Reg. (UE) 142/11, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

Nel caso in cui non ricorrano le suddette condizioni lo smaltimento delle carcasse dovrà avvenire presso gli stabilimenti autorizzati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009. Le spese di trasporto e smaltimento in questo caso sono a carico (anticipate) dalle AASSLL e successivamente rimborsate ai sensi della L.R. 15/2003

1.4 ESTINZIONE DEI FOCOLAI

Nel caso di focolai clinici o positività diagnostiche (PCR) il focolaio si può estinguere in assenza di sospetti clinici dopo 60 gg dal rilievo dell'ultimo caso (inteso come data di prelievo o di rilievo clinico).

Nel caso di sier conversionsi il focolaio si può estinguere in assenza di sospetti clinici, dopo 60 gg dal rilievo dell'ultimo caso con almeno un controllo negativo sulle sentinelle rimaste negative.

La chiusura del focolai dovrà essere registrata sul SIMAN con l'indicazione della data di estinzione del focolaio e la data di revoca dei provvedimenti per l'azienda interessata.

2 AREE SOGGETTE A RESTRIZIONE

Il Reg. CE 1266/07 e le note ministeriali n.17113/2013 e 19053/2013 individuano due situazioni epidemiologiche che comportano due tipi di restrizioni diverse:

A) *Aree soggette a restrizione*

Tale definizione si riferisce alla circolazione virale storica ed indica quali sierotipi si sono manifestati negli ultimi anni. L'unità geografica di riferimento è **la Provincia**. Non corrisponde necessariamente alla circolazione virale recente. Sono dichiarate di volta in volta dal Ministero della Salute tramite appositi provvedimenti.

L'elenco aggiornato delle Province soggette a restrizione è disponibile sul sito del SIBT al link "Province soggette a restrizione". La mappa viene aggiornata solo per la nuova circolazione virale in nuove province o per nuovi sierotipi, quindi la data dell'ultimo aggiornamento presente sotto la mappa può risalire a molto tempo prima.

B) *Zone a circolazione virale*

Tale definizione si riferisce alle zone interessate dalla circolazione virale negli ultimi 30 giorni, indipendentemente dal sierotipo e dal tipo di focolaio (clinico, sierologico, virologico). L'unità geografica di riferimento è **il Comune**. Tali zone non vengono dichiarate di volta in volta dal Ministero della Salute. Le zone corrispondono a tutto il/i Comune/i il cui territorio ricade nel buffer di 4 km dall'azienda sede di focolaio sospetto o confermato.

Sono consultabili sul sito del SIBT al link "Comuni in restrizione". La mappa e l'elenco vengono aggiornati ogni lunedì. Le zone a circolazione virale, sia sospetta sia confermata sono mantenute per un periodo di almeno 30 giorni dalla pubblicazione del sospetto sul SIMAN.

Quindi, in base alle procedure attuali, le misure restrittive sull'azienda sede di focolaio sono in vigore per 60 giorni, mentre le misure restrittive nelle zone a circolazione virale sono in vigore per almeno 30 giorni (è possibile utilizzare il SIBT come riferimento).

3 SORVEGLIANZA SIEROLOGICA

La sorveglianza sierologica, tenuto conto delle Disposizioni dirigenziali del Ministero della Salute citate in premessa, considerate quindi tutte le Province della Regione Abruzzo in restrizione per i sierotipi BTV 1-2-16, e come concordato nella riunione del Comitato Regionale delle Zooprofilassi del 22.09.2014 viene temporaneamente sospesa (Verbale n. 36 del 22.09.2014).


4 MOVIMENTAZIONI

4.1 MOVIMENTAZIONE PER ANIMALI DA MACELLO IN ZONA OMOGENEA

Movimentazione da zona a circolazione virale a zona omologa di restrizione BTV

Dando sempre la priorità ai macelli designati, è possibile, fin tanto che permane l'emergenza e al fine ridurre le distanze di spostamento degli animali, utilizzare per le macellazioni anche gli stabilimenti non designati. Negli stessi possono essere macellati anche animali sensibili provenienti da territori omogenei (di pari stato sanitario) di altre Province.

L'allevatore deve redigere il modello IV e sottoporlo al visto presso la ASL nei tre giorni precedenti lo spostamento.



Tuttavia, nel caso di spostamenti per macellazione all'interno della stessa ASL, il Servizio Veterinario può predisporre una procedura interna che garantisca comunque la tracciabilità.

Movimentazione da zona a circolazione virale a zona indenne da BTV

Per le movimentazioni di animali sensibili ai fini della macellazione verso zone indenni per i sierotipi circolanti, attenersi alle indicazioni delle Disposizioni Dirigenziali del Ministero della Salute n. 5662 del 14.03.2014 – Allegato B – 1 Movimentazioni di animali destinati alla macellazione – 1.1, 1.2, 1.3

4.2 MOVIMENTAZIONE PER ANIMALI DA VITA IN ZONA OMOGENEA

Movimentazione da zona a circolazione virale a zona omologa di restrizione BTV

Bovini di età maggiori di 90 gg e ovi caprini

Sono consentite le movimentazioni degli animali per aree omogenee di circolazione virale (BTV 1,2 e 16) (art. 3 comma 2 - Disposizione Dirigenziale ministeriale n. 5662 del 14.03.2014) dandone comunicazione al Ministero (per il tramite il Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo) e garantendo la tracciabilità della movimentazione.


Vitelli di età inferiore a 90gg

Per la categoria dei vitelli scoiadrati, anche ai fini della tutela del benessere animale, in considerazione dell'impossibilità di vaccinare e della diseconomicità di sottoporre a test PCR tale categoria di animali, potranno essere valutate dalla Regione deroghe specifiche, su richiesta della ASL interessate, per lo spostamento da allevamenti posti in zone a circolazione virale verso aziende poste all'interno delle province in restrizione (aree omogenee). Saranno comunque garantiti la tracciabilità degli spostamenti e i vincoli alla movimentazione:

- trattamento degli animali e dei mezzi di trasporto con insetto-repellenti;
- trasporto in vincolo sanitario direttamente verso l'allevamento di destino e divieto di ulteriore spostamento nei 60 gg successivi, fatta eccezione per la macellazione.

4.3 MOVIMENTAZIONE VERSO TERRITORI INDENNI O CON STATO SANITARIO NON OMOGENEO

Tale tipologia di movimentazioni sono disciplinate dalle disposizioni del Ministero della Salute che di volta in volta si succedono.



5. PIANO DI VACCINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUETONGUE)

5.1 PREMESSA:

Sulla base delle decisioni assunte a livello regionale e concordate con i competenti Uffici del Ministero della Salute e con il CESME, sui territori e le specie animali da sottoporre a vaccinazione, nonché i vaccini da utilizzare e la durata delle campagna vaccinale, il presente protocollo operativo specifica:

- le caratteristiche e le modalità di impiego del vaccino,
- le raccomandazioni per l'uso e gli schemi vaccinali,
- le modalità di distribuzione del vaccino, comprensive della registrazione della sua distribuzione e degli interventi vaccinali effettuati,
- le modalità di monitoraggio e di registrazione di eventuali effetti indesiderati,
- la sorveglianza da effettuare nei territori sottoposti a vaccinazione.

Le operazioni di vaccinazione nei confronti delle Blue Tongue sono programmate, svolte e controllate dalla Aziende Sanitarie Locali che si avvalgono per l'esecuzione dei Veterinari dipendenti o autorizzati (ACN).

La programmazione in parola sarà comunicata dai Servizi Veterinari di Sanità Animale al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo.

5.2 REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI VACCINALI


La vaccinazione rientra nelle attività cofinanziate dalla Commissione Europea, ma per ottenere i fondi europei è assolutamente necessario che i dati degli animali vaccinati siano inseriti nel SIBT. A questo scopo i Servizi Veterinari compilano l'apposita scheda reperibile su <http://bluetongue.izs.it/> e la trasmettono al CESME.

Come stabilito nella riunione del Comitato Regionale Zooprofilassi del 22.09.2014 (verbale n 36) l'obiettivo da raggiungere nell'immediato è la vaccinazione di tutto l'effettivo ovi caprino, successivamente si vaccineranno anche i bovini.

5.3 SEGNALAZIONI DI REAZIONI AVVERSE

Eventuali danni vaccinali vanno investigati per essere attribuiti o meno all'effetto del vaccino. A tal proposito, al fine di uniformare nel territorio regionale le suddette attività, si dovrà fare riferimento alle procedure di seguito dettagliate.





Il materiale patologico eventualmente prelevato dovrà essere inviato all'IZS dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo, accompagnato dalla scheda di accettazione con indicazione del motivo "INDAGINI PER SOSPETTE REAZIONI AVVERSE ALLA VACCINAZIONE BLUE TONGUE" (SCHEDA SBT10, disponibile su <http://bluetongue.izs.it/>). Ai fini dell'acquisizione di tutti gli elementi di valutazione sulle possibili cause delle reazioni avverse segnalate, sono da ritenersi indispensabili l'effettuazione degli accertamenti anatomo-patologici e di laboratorio da parte dell'IZS.


Nel caso in cui l'episodio segnalato venga potenzialmente attribuito all'intervento vaccinale, sarà cura del Veterinario Ufficiale di Sanità Animale compilare, per la parte di propria competenza, la apposita scheda di segnalazione di reazione avversa.

La suddetta scheda dovrà essere consegnata, corredata dei relativi rapporti di prova dell'IZS al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche della ASL competente, per i successivi adempimenti previsti dal sistema nazionale di farmacovigilanza.

5.4 CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITÀ DI IMPIEGO DEL VACCINO

L'intervento vaccinale (vaccino spento) consente l'immunizzazione dell'animale in 28 gg. (2 interventi a distanza di 21 gg. dopo 7 giorni dall'ultima somministrazione l'animale può essere movimentato); la protezione raggiunta è valida per un anno.

Per ciascun animale sono previste due inoculazioni, la prima ad un mese di età in animali nati da madri non vaccinate (o a partire da 2,5 mesi di età in animali nati da madri vaccinate). La seconda



inoculazione deve essere eseguita dopo 3 settimane della prima. L'animale può essere considerato immune dopo circa 7 giorni dalla seconda inoculazione.

Richiamo annuale. Può essere usato durante la gravidanza nelle pecore e durante la gravidanza e l'allattamento nelle bovine. Il vaccino deve essere conservato e trasportato a temperatura di frigorifero (2°C – 8°C); non congelare e proteggere dalla luce. Il produttore consiglia di utilizzare il vaccino immediatamente dopo l'apertura del flacone.

In considerazione delle caratteristiche di innocuità dei vaccini in commercio, questi hanno trovato utilizzo anche per la vaccinazione dei caprini e dei bufalini, senza registrare particolari controindicazioni.

5.5 DISTRIBUZIONE DEL VACCINO

Le Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo provvedono all'acquisto e allo stoccaggio delle dosi di vaccino necessarie per lo svolgimento della campagna vaccinale.

Si ribadisce che la programmazione delle attività e degli interventi di immunizzazione sarà comunicata dai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle ASL al Servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo.

I Servizi Veterinari delle ASL dovranno :

- garantire la corretta conservazione del vaccino sino al suo impiego;:
- tenere un registro di carico e scarico conforme al modello riportato nella **Scheda SBT08 compilato secondo** le istruzioni allegate alla stessa (<http://bluetongue.izs.it/bluetongue/schede/sbt08.pdf>). Nel registro di carico e scarico dovranno essere registrate anche le dosi di vaccino andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di stoccaggio o consegna.
- garantire che la **somministrazione** del vaccino avvenga nei tempi e nei modi indicati nel programma di vaccinazione e nel rispetto della buona pratica veterinaria;
- provvedere a che gli **interventi** vaccinali effettuati nelle aziende siano accuratamente registrati utilizzando la **Scheda SBT09 compilata secondo** le istruzioni allegate alla stessa (http://bluetongue.izs.it/bluetongue/schede/SBT09_rev9.pdf).


Compiti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise:

- inserire sul SIBT i dati concernenti le schede cartacee trasmesse dai Servizi Veterinari ASL
- svolgere indagini ed accertamenti (analisi ecc..) relativi alle attività del Piano

5.6 PROCEDURA DI VACCINAZIONE

Il veterinario che effettua la vaccinazione può, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla vaccinazione dei capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione. In questo caso il veterinario deve individuare gli animali da riformare e l'allevatore provvedere alla separazione fisica dei capi non vaccinati, così da facilitare lo svolgimento dell'intervento vaccinale.

Il veterinario avrà cura di rispettare le dovute precauzioni di asepsi e di igiene nel corso dell'intero intervento vaccinale. Inoltre il veterinario ha l'obbligo di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alla perdita legate alla presenza della malattia e dell'infezione. Devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare immediatamente al Servizio Veterinario della ASL competente la morte di animali, gli aborti, le patologie di sospetta origine infettiva che si



verificano in azienda. Il Regolamento di Polizia Veterinaria, infatti, stabilisce che: “i veterinari pubblici o libero professionisti, i proprietari ed i detentori di animali, nonché altre figure professionali, hanno l’obbligo di denunciare all’Autorità sanitaria competente ogni caso di aborto (art 105) e qualunque sintomo, compresa la morte (art 2), che possa far sospettare la presenza di una malattia infettiva e diffusiva”.

Vaccinazione dei bovini

Per tutti gli animali vaccinati andrà riportato, sia sul registro aziendale, sia sul documento di identificazione individuale (passaporto), l’indicazione dell’avvenuta vaccinazione con la seguente dicitura: “Vaccinato il gg/mm/aa con vaccino (specificare nome e sierotipo)”.

Vaccinazione degli ovi-caprini

L’avvenuta vaccinazione dovrà essere registrata sul registro aziendale e l’elenco dei capi vaccinati riportato su un modello 2bis/33 da conservare a cura del Servizio Veterinario.

Gli interventi vaccinali devono essere accuratamente registrati utilizzando la **Scheda SBT09 compilata secondo le istruzioni** allegate alla stessa (http://bluetongue.izs.it/bluetongue/schede/SBT09_rev9.pdf).

I dati degli interventi vaccinali dovranno essere registrati con cadenza settimanale nel sistema informativo nazionale della blue tongue (http://bluetongue.izs.it/pls/izs_bt/bt_gestmenu.bt_index)

5.7 FLUSSO DEI DATI

Oltre ai dati concernenti le vaccinazioni, le ASL provvederanno a trasmettere alla Regione le rendicontazioni richieste dalle attività soggette a cofinanziamento.

Con periodicità annuale e semestrale verranno immesse sul sistema informativo regionale – SIVRA le informazioni richieste.

5.8 COSTI

Vengono individuati in linea generale i costi presumibili per le attività di controllo e vaccinazione

| | ASL 1 Avezzano- Sulmona L’Aquila | ASL 2 Lanciano Vasto Chieti | ASL 3 Pescara | ASL 4 Teramo | IZSAM | Regione Abruzzo – DG21 | TOTALE |
|---|---|-----------------------------------|------------------|-----------------|----------|------------------------------|-----------------------|
| Acquisto vaccini | € 276.200,00 | € 65.100,00 | € 79.700,00 | € 147.000,00 | | € 40.000 | € 608.000,00 |
| * Spese di inoculazione | € 265.000,00 | € 64.000,00 | € 77.000,00 | € 142.000,00 | | | € 548.000,00 |
| Stoccaggio e Trasporto | | | | | | € 2.200 | € 2.200,00 |
| Spese per analisi e diagnostiche | | | | | € 30.000 | | € 30.000,00 |
| Abbattimenti | | | | | | € 10.000 | € 10.000,00 |
| Indennizzi | | | | | | € 20.000 | € 20.000,00 |
| TOTALE GENERALE | | | | | | | € 1.218.200,00 |

* il 50% delle inoculazioni viene previsto con i Medici Veterinari dipendenti

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Giuseppe Bucciarelli)

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CASI DI
SOSPETTA REAZIONE AVVERSA**

| | | | | | | |
|--|--|---|--------|-----|------|------------------------|
| <p align="center">Scheda da inviare per posta, via fax o tramite mail a :</p> <p>1) Ministero della Salute</p> <p>Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario - Ufficio IV - Via Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma</p> <p>2) Centri Regionali di Farmacovigilanza di competenza</p> <p><i>(Direzione Politiche della Salute – servizio di Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare)</i></p> <p>N. fax: 06 59946949 N. tel.: 06 59946255 / 06 59946932 Casella di posta elettronica: farmacovigilanzavet@sanita.it</p> | | <p>RISERVATO</p> <p><i>Solo ad uso dell'ufficio</i></p> <p>Numero di riferimento della segnalazione</p> | | | | |
| <p>IDENTIFICAZIONE</p> | <p>NOME ED INDIRIZZO DEL MITTENTE</p> | <p>NOME & INDIRIZZO DEL PAZIENTE e/o DETENTORE DELL'ANIMALE</p> | | | | |
| <p>Argomenti attinenti la sicurezza</p> <p> negli animali</p> <p> negli esseri umani <input type="checkbox"/></p> <p>Assenza di efficacia attesa <input type="checkbox"/></p> <p>Argomenti attinenti i tempi di attesa <input type="checkbox"/></p> <p>Problemi di impatto ambientale <input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>Veterinario <input type="checkbox"/> Farmacista <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/></p> <p>n° di telefono:</p> <p>n° di Fax :</p> | | | | | |
| <p>PAZIENTE (I) Animale(i) <input type="checkbox"/> Uomo <input type="checkbox"/> (per l'uomo riempire solo l'età e il sesso sotto riportati)</p> | | | | | | |
| Specie | Razza | Sesso: | Status | Età | Peso | Motivo del trattamento |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|
| | | Femminile <input type="checkbox"/> | Sterilizzato/castrato <input type="checkbox"/> In gravidanza <input type="checkbox"/> | | | |
| | | Maschile <input type="checkbox"/> | | | | |

MEDICINALI VETERINARI SOMMINISTRATI PRIMA DELLA SOSPETTA REAZIONE AVVERSA

(se il numero di prodotti somministrati contemporaneamente eccede il numero di colonne della tabella disponibili, si prega di duplicare questa scheda)

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Nome del medicinale veterinario somministrato | | | |
| Forma farmaceutica e dosaggio (es.: compresse da 100 mg) | | | |
| Numero di autorizzazione all'immissione in commercio | | | |
| Numero del lotto | | | |
| Via/sito di somministrazione | | | |
| Posologia / Frequenza | | | |
| Durata del trattamento/ Esposizione | | | |
| Data di Inizio | | | |
| Data di fine | | | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| Persona che ha somministrato il medicinale (veterinario, proprietario, altro) | | | |
| Pensa che la reazione sia dovuta a questo prodotto? | Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/> |
| È stato informato il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ? | Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/> | Si <input type="checkbox"/> / No <input type="checkbox"/> |

